Disp. n. 12
del 31/01/2014

Città dell'Aquila
Prot n° 0009466 del 31/01/2014
USCITA

IL SINDACO DELL'AQUILA

IL SINDACO

Vista la Propria Ordinanza n. 11 del 29.01.2014 con la quale si disponeva il divieto dell'esercizio della pratica del fuori pista e in particolare:

1) Il divieto permanente dell'esercizio del fuori pista nelle zone limitrofe o adiacenti alle piste da sci a tutela dell'incolumità di coloro che utilizzano le piste stesse;
2) Il divieto della pratica del fuoripista o su terreno d'avventura in caso di precipitazioni nevose con presenza di manto nevoso fresco e per le successive 48 ore dalla precipitazione;
3) Il divieto della pratica fuoripista o su terreno d'avventura quando il bollettino Meteomont stabilisce un grado di pericolo uguale o maggiore a 3, rinviando, in caso di grado di pericolo inferiore a 3, all'eventuali valutazioni della Commissione Comunale per la Prevenzione dei Rischi da Valanghe di Questo Comune.

VISTA la nota del Prefetto dell'Aquila dr. Francesco Alecci del 31.01.2014 con cui si chiede l'annullamento dell'ordinanza in parola per carenza del preventivo invio all'Autorità di Governo nei termini disposti dal comma 4 dell'art. 54 T.U. 267/00;

RITENUTO dover provvedere in merito;

RICHIAMATO il T.U. 267/00;

DISPONE

L'annullamento dell'Ordinanza n. 11 del 29 gennaio 2014, dandone doverosa informativa alle seguenti Autorità:

- Prefettura dell'Aquila
- Comando Stazione Forestale di Assergi
- Comando Stazione Carabinieri di Assergi
- Questura dell'Aquila

IL SINDACO DELL'AQUILA

- alle Forze dell'Ordine presenti sul Territorio per assicurare l'ordine pubblico ed il soccorso sulle piste

- Centro Turistico del Gran Sasso.

L'Aquila li 31,01.2014

IL SINDACO
On. Massimo Cialente